



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

VALSASINO

San Colombano al Lambro (MI)

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DELLA A.S.P. VALSASINO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.I. N. 2 DEL 03/02/2020

Sommario:

ART.1 - CAMERA MORTUARIA

ART. 2 - FINALITA' - DESCRIZIONE DEI LOCALI

ART. 3 - RICHIESTA DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DA PARTE DI ESTERNI

ART. 4 - GESTIONE

ART. 5 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLE CAMERE MORTUARIE

ART. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 8 - ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO

ART. 9 - ONERI.

ART.10 - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

ART.11 - DANNI, GUASTI, ROTTURE

ART.12 - REGISTRO DI CAMERA MORTUARIA

ART.13 - NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 - CAMERA MORTUARIA

L'A.S.P. Valsasino dispone di una Camera Mortuaria ubicata al piano seminterrato della struttura di proprietà di via C. Valsasino 116, in San Colombano al Lambro.

2. FINALITA' - DESCRIZIONE DEI LOCALI

La camera mortuaria è il luogo dove sostano le salme delle persone decedute presso la Struttura nonché, su richiesta del Comune di San Colombano o dei familiari o dell'Autorità giudiziaria, i corpi delle persone decedute in altro luogo.

E' costituita da due locali comunicanti tra loro, ad accesso separato, a temperatura controllata in cui le salme sostano per completare, ove previsto, il periodo di osservazione, e per la preparazione e vestizione, da parte della Ditta incaricata dai familiari del defunto, e l'altro (camera ardente) destinato all'esposizione e alle eventuali esequie.

Quest'ultimo può ospitare contemporaneamente 2 salme. In tale caso sarà cura delle imprese funebri allestire il predetto locale con adeguate schermature a fini di decoro e/o riservatezza

ART. 3 - RICHIESTA DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI DA PARTE DI ESTERNI

L'A.S.P. Valsasino mette a disposizione - su richiesta del Comune di San Colombano al Lambro, dell'Autorità Giudiziaria o su domanda dei familiari della persona deceduta -, la propria Camera Mortuaria, per accogliere le salme delle persone decedute in altro luogo nei limiti di disponibilità degli ambienti dedicati allo scopo e per il tempo concordato, e data comunque priorità alle persone decedute all'interno delle strutture dell'ASP Valsasino.

Del trasporto presso la Camera Mortuaria dell'ASP è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e alla prescritta attestazione medica

- a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
- b) all'ATS competente per il luogo di destinazione della salma;
- c) al responsabile della struttura ricevente.

Il responsabile (o suo delegato) dell'ASP, quale struttura ricevente, ove autorizzi il trasporto, registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tempestivamente tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART 4. - GESTIONE

La gestione diretta della Camera mortuaria compete alla A.S.P. Valsasino che ne cura l'utilizzo, la manutenzione, la pulizia e disinfezione.

I soggetti richiedenti di cui all'art.3 e le imprese funebri dagli stessi incaricate, possono richiedere l'accesso e l'uso della camera mortuaria alla Direzione Medica dell'A.S.P., previo contatto telefonico e dietro compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta finalizzata alla registrazione degli accessi esterni ed all'accettazione delle condizioni d'utilizzo della camera mortuaria di cui al presente regolamento. Negli orari e giorni di chiusura degli Uffici la richiesta corredata dalla prescritta documentazione di cui al precedente articolo 3 può essere presentata all'Infermiere Responsabile o al Medico di Guardia della A.S.P.

ART. 5 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA

L'accessibilità della camera mortuaria per l'accoglimento delle salme è garantita 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, fatta salva la disponibilità degli spazi, e previo espletamento delle formalità di cui al precedente art. 3.

Ove siano disposti accertamenti autoptici, la salma non potrà essere esposta ai familiari prima del completamento degli stessi riscontri

L'accesso ai locali della camera mortuaria è consentito esclusivamente:

1. al personale dell'A.S.P. e al personale addetto alle pulizie;
2. agli incaricati delle Imprese di onoranze funebri autorizzate dai familiari del defunto per l'espletamento delle incombenze relative al servizio funebre;
- 3 .ai famigliari, parenti e conoscenti del defunto, previa richiesta di esposizione della salma.

Non è ammesso l'accesso alla camera mortuaria e dagli spazi adiacenti a persone diverse da quelle indicate e, in ogni caso, per motivi che non siano quelli di visita o di servizio e per i tempi strettamente necessari.

Chiunque acceda alla camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento e indossare un abbigliamento consoni al luogo e alle circostanze.

ART. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLE CAMERE MORTUARIE

È vietato a tutto il personale dell'A.S.P. Valsasino suggerire nominativi e indirizzi di Agenzie di Onoranze Funebri e/o di procurare servizi alle stesse e di fornire agli incaricati delle Agenzie di Onoranze Funebri qualsiasi informazione su eventuali decessi di pazienti. La divulgazione di tali informazioni comporta sanzioni disciplinari e contrattuali, oltre alle responsabilità previste dalla legge.

Nessun compenso è dovuto agli operatori che a qualsiasi titolo (anche dipendenti delle Ditte di Servizi incaricate per le pulizie, la manutenzione, ecc.) intervengono nei locali adibiti al Servizio Mortuario. Ad essi è fatto divieto di accettare ricompense di alcun genere.

Pertanto, gli operatori rispettano l'obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso e non accettano né richiedono omaggi, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti.

Impresa di Onoranze Funebri incaricata, che ha dunque la responsabilità esclusiva di tale attività.

ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLE AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI

Le Agenzie sono tenute all'osservanza delle regole deontologiche della categoria e tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e aggiornato sulla materia in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

È fatto divieto al personale delle Agenzie di Onoranze Funebri di chiedere informazioni al personale ospedaliero su eventuali decessi di pazienti e di effettuare trattative con i familiari del deceduto all'interno dei reparti.

È fatto divieto al personale delle Agenzie di Onoranze Funebri di pubblicizzare anche indirettamente in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo la propria attività all'interno dell'A.S.P. Valsasino (inclusi parcheggi e aree cortilizie). Sono consentite le personalizzazioni solo sui materiali di onoranza (drappi, registri per le firme ecc), limitatamente al periodo di esposizione del defunto.

Si ricorda che l'accesso alle Camere Mortuarie da parte degli addetti delle Agenzie di Onoranze Funebri è possibile solo previa esibizione agli operatori addetti della delega firmata dai familiari.

Il personale dell'Agenzia deve rendersi sempre identificabile, può accedere alle Camere Mortuarie solo nelle fasce orarie di apertura del servizio.

ART. 8 - ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO

Su richiesta, la salma potrà essere esposta ai parenti e conoscenti che vorranno condividere il lutto, nei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00

ART. 9 - ONERI

E' a carico delle imprese funebri, incaricate dai famigliari del defunto, l'organizzazione del trasporto della salma e delle successive cerimonie funebri, l'allestimento, l'addobbo e la decorazione della camera mortuaria.

ART. 10 - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

L'uso della camera mortuaria è aconfessionale, gratuito ed esente da qualsiasi imposta o tassa. E' richiesto al Comune e ai famigliari dei defunti esterni alla Casa di Riposo che utilizzino la camera mortuaria, anche per tramite dell'impresa funebre, un rimborso forfetario per spese per utenze, pulizia e disinfezione, fatta salva la volontà di disporre comunque eventuale ulteriore offerta liberale. L'importo per ogni giorno di utilizzo è stabilito da apposito atto del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11 - DANNI, GUASTI, ROTTURE

Ogni danno, guasto, rottura causati dall'impresa funebre che ha in uso i locali per l'espletamento delle onoranze funebri, verrà ad essa addebitato. Nel caso di contestuale utilizzo da parte di più imprese funebri, ed in assenza di esatto riscontro di responsabilità, l'addebito sarà disposto in parti uguali agli utilizzatori.

ART. 12. – REGISTRO DI CAMERA MORTUARIA

Per tutte le salme accolte presso la Camera Mortuaria è prevista la compilazione di uno specifico registro contenente le seguenti informazioni a cura della direzione Medica:

- nome e cognome del defunto
- data di nascita e di decesso
- provenienza (abitazione, altra struttura, altro ospedale, ecc.)
- denominazione dell'Agenzia che effettua il trasporto e sede di attività
- data e ora di arrivo nella sala vestizione
- orario di allontanamento dalla sala vestizione
- data e ora di partenza del feretro dalle Camere Mortuarie.

ART. 13 - NORME FINALI E DI RINVIO

Le ditte o i parenti dei defunti che richiedono di accedere alla camera mortuaria si impegnano ad accettare e ad osservare il presente regolamento che sarà esposto presso la Camera Mortuaria dell'ASP Valsasino.

Per tutto quanto non previsto e regolamentato si fa espresso riferimento al regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e alla normativa statale e regionale vigente in materia.